

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
PERDITE OCCULTE D'ACQUA**  
(\* corretto Avviso 19/05/2016)

La presente polizza è stipulata tra

|                          |
|--------------------------|
| <b>IRISACQUA Srl</b>     |
| <b>Via IX Agosto, 15</b> |
| <b>34170 – GORIZIA</b>   |
| <b>p.i.: 01070220312</b> |

e

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Decorrenza ore 24.00 del |  |
| Scadenza ore 24.00 del   |  |

Scadenza anniversaria:

## DEFINIZIONI

|  |   |
|--|---|
| <b>Assicurazione:</b>                                | Il contratto di assicurazione   |
| <b>Polizza:</b>                                      | Il documento che prova l'assicurazione;   |
| <b>Contraente:</b>                                   | Il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè Irisacqua Srl - Gorizia  |
| <b>Assicurato:</b>                                   | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione  |
| <b>Società:</b>                                      | l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;  |
| <b>Broker:</b>                                       | La polizza NON ha la clausola Broker  |
| <b>Struttura deputata alla gestione dei sinistri</b> | _____, Via _____<br>Tel _____ fax _____ email _____   |
| <b>Premio:</b>                                       | la somma dovuta dal Contraente alla Società   |
| <b>Rischio:</b>                                      | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.   |
| <b>Sinistro:</b>                                     | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.  |
| <b>Risarcimento:</b>                                 | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.  |
| <b>Franchigia:</b>                                   | la parte di danno non indennizzabile e che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza.  |
| <b>Scoperto:</b>                                     | la parte percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato .  |
| <b>Perdita occulta</b>                               | Vedi articolo 5 Condizioni Particolari - SEZ. II - di polizza   |
| <b>Consumo anomalo</b>                               | Il consumo eccedente il consumo normale, cioè quello che ragionevolmente farebbe ipotizzare che vi sia una perdita occulta in atto, ovvero un consumo che comunque superi del 50% il prelievo medio del periodo calcolato sulla base del ciclo precedente (1 anno). |
| <b>Consumo normale</b>                               | Il numero di mc, desunto dallo storico, che l'assicurato/utente ha effettivamente consumato in rapporto al periodo dell'anno e al netto di eventuali perdite dimostrate, assicurate e non, e registrate nel periodo   |
| <b>Consumo medio</b>                                 | Il dato derivante dalla media dei consumi registrati nell'anno precedente   |

## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DELLA CONTRAENTE**

L'attività istituzionale di Irisacqua Srl , ovvero la gestione integrata delle risorse idriche, è regolamentata dalla Convenzione - Contratto di affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato n. sottoscritta in data 24 Ottobre 2006 e successive modificazioni ed atti integrativi. Tale Convenzione disciplina l'affidamento "in house" del servizio idrico integrato da parte dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Orientale Goriziano" (AATO) ad IRISACQUA S.r.l., la quale è unica affidataria del servizio per tutta la durata dell'affidamento, ossia unico soggetto autorizzato alla gestione di reti, impianti, dotazioni di proprietà della stessa IRISACQUA S.r.l. e dei Comuni e all'erogazione del servizio agli utenti.

Oggetto della concessione sono, tra le altre, le seguenti attività:

- a. la regolamentazione della proprietà di reti, impianti, dotazioni esistenti e di nuova realizzazione;
- b. la progettazione, direzione lavori ed attività connesse nonché la realizzazione delle nuove reti, impianti, dotazioni di cui al Piano d'Ambito;
- c. la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione di reti, impianti, dotazioni;
- d. l'erogazione del servizio;

nonché quant'altro previsto ed indicato nel certificato della C.C.I.A.A. di IRISACQUA S.r.l.

L'Assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi; con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere, direttamente o a mezzo di Enti, Consorzi e Società, la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio Statuto.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma

## Sezione I) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

### Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e variazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

### Art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Tenendo conto del fatto che la Contraente ha attualmente in atto un sistema di fatturazione a cadenza semestrale (due fatture all'anno per ogni utenza) e con frequenza continuativa (ogni settimana vengono emesse fatture relative a singoli gruppi di utenze), ne consegue che l'arco temporale entro il quale ogni singola utenza riceverà la fattura contenente l'addebito del premio assicurativo non sarà inferiore a sei mesi.

Ciò premesso, il CONTRAENTE pagherà all'Agenzia o al Broker cui è assegnata la polizza oppure alla Società il premio di polizza come di seguito indicato:

#### A) PER LA SOLA PRIMA ANNUALITA':

- a) al perfezionamento del presente contratto, a titolo di ACCONTO il 30% (trentapercento) del premio annuo lordo di aggiudicazione;
- b) entro 210 (duecentodieci) giorni dalla data di decorrenza della polizza, a titolo di SALDO, il premio lordo conteggiato, dedotto l'acconto già pagato, sulla base del numero definitivo degli assicurati desumibile tra la totalità delle utenze indicato in polizza ed il numero di quelle che abbiamo dichiarato espressamente, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura di addebito del premio assicurativo, il proprio diniego alla garanzia .

#### B) PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE:

- a) Entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale, il premio annuo lordo di rinnovo, che sarà pari all'importo conteggiato in base ai criteri di cui ai punti a) e b) che precedono

Trascorsi i termini sopraindicati, l'assicurazione rimane sospesa e riprende la sua efficacia soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferma restando la scadenza contrattuale stabilita.

Si dà atto che la Società avrà comunque diritto di acquisire, a titolo di **premio minimo lordo annuo, il 30% (trentapercento) \*\*** di ciascun premio annuo lordo, conteggiato in base ai punti a) e b) che precedono.

L'assicurazione ha comunque effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati con le modalità sopra descritte

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa con effetto dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

Fermo comunque il diritto della Società all'intero premio annuo, in caso di premio frazionato in più rate (semestrali ecc.) il suddetto termine di pagamento si applica anche alle rate così frazionate.

Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente, potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.

**\*\* Percentuale a base di gara che verrà sostituita con quella risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sulla stessa ( elemento di valutazione 3.1)**

### Art. 3) Regolazione del premio

Il premio di polizza viene calcolato moltiplicando per intero il premio unitario convenuto per il numero di unità convenzionali delle utenze allacciate alla rete di distribuzione dell'acqua

erogata dal Contraente che hanno aderito alla copertura assicurativa non dichiarando espressamente alla Contraente il proprio diniego e che hanno regolarmente pagato l'intero premio annuo.

Il premio pertanto risulta costituito da una rata pagata anticipatamente al perfezionamento del contratto ed all'inizio di ogni annualità assicurativa e da una regolazione calcolata sulla base dei dati forniti a consuntivo dal Contraente.

Qualora intervengano variazioni del numero degli utenti nel corso dell'annualità assicurativa, queste si intendono automaticamente assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte del Contraente purché il premio annuo sia stato interamente versato dall'utente al Contraente tramite addebito nella prima fattura utile.

Nel caso di subentro l'utenza rimarrà assicurata fino alla successiva scadenza annuale. Il nuovo utente dovrà comunque aderire alla copertura assicurativa con le medesime modalità di tutte le altre utenze.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società i dati relativi ad ogni singolo utente e i riepiloghi contabili periodici estrapolando i dati relativi all'uso abitativo dagli altri al fine di poter sviluppare i conteggi per la regolazione del premio. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità assicurativa. Trascorso questo termine senza che i dati siano stati comunicati, la Società applicherà una regolazione forfettaria basata sui dati riferiti all'ultima annualità assicurativa utile. Una volta in possesso dei dati verrà quindi effettuato il conguaglio definitivo per eccesso o per difetto. Il Contraente si impegna a versare il premio relativo alla regolazione entro 60 giorni dalla data di emissione dell'apposita appendice contrattuale. Il pagamento del premio fa fede quale regolare accettazione e conferma da parte del Contraente dei dati utilizzati ai fini della regolazione.

Il Contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli utenti, per l'identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso di Contraente stesso.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dati inesatti riguardanti gli utenti assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.

#### **Art. 4) Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.

#### **Art. 5) Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del C.C..

#### **Art. 6) Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 7) Recesso in caso di sinistro**

Dopo la definizione di ciascun sinistro e fino al 30° giorno dell'eventuale pagamento o chiusura definitiva, la Società può recedere dall'assicurazione mediante lettera raccomandata A.R. da inoltrarsi con preavviso di 120 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il recesso così intimato avrà effetto a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione con la quale gli Assicuratori abbiano manifestato l'intenzione di avvalersi della facoltà di recesso.

#### **Art.8) Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza

Nell'ipotesi in cui la normativa di riferimento - in vigore alla data di scadenza della presente polizza - lo consenta, il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente, di notificare il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

In caso di rinnovo del contratto, si intenderanno automaticamente operativi i termini di mora di cui all'art. relativo.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza.

#### **Art. 9) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **Art. 10) Competenza territoriale**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente (Irisacqua).

#### **Art. 11) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

#### **Art. 12) Altre assicurazioni**

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro la Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del C.C.).

#### **Art. 13) Obblighi del Contraente in caso di sinistro**

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro dall'utente tramite ricezione del modulo di denuncia con annessa documentazione, verifica l'effettiva congruità, evade la pratica e la comunica alla Società. Deve, inoltre, fornire alla Società tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano essergli richieste.

#### **Art. 14) Validità delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.

#### **Art. 15) Coassicurazione e Delega**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni

responsabilità solidale.

La Spettabile \_\_\_\_\_ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare tutti gli atti anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

## **Sezione II) CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 1) Utenti Assicurati**

Sono assicurati tutti gli utenti serviti direttamente da IRISACQUA SRL siano essi persone fisiche o giuridiche, titolari di utenza di fornitura di acqua potabile da parte della Contraente. Si precisa che sono utenze anche le diverse forniture collegate a diverse unità abitative anche quando il contratto di somministrazione fosse unico (es. condomini).

Le utenze sono suddivise nelle seguenti tipologie:

A. USO DOMESTICO FAMILIARE (utenze singole, aggregate o divisionali)

B. USI DIVERSI NON DOMESTICI (commerciale, artigianale, industriale, agricolo, zootecnico, pubblico, arti e professioni)

Vengono escluse le utenze relative ai cantieri edili e tutti coloro che usufruiscono di forniture straordinarie temporanee.

### **Art. 2) Massimali**

Il massimale per sinistro è stabilito in Euro 12.500,00 per ciascun utente di tipologia A.

Il massimale per sinistro è stabilito in Euro 18.000,00 per ciascun utente di tipologia B.

Il limite annuo di indennizzi corrisposti dalla Società non potrà comunque superare la somma complessiva annua di €. 1.000.000,00.

### **Art. 3) Effetto dell'assicurazione**

Premesso che il presupposto essenziale per l'efficacia dell'assicurazione è che gli utenti provvedano al pagamento della relativa quota di premio tramite accettazione dell'addebito nella bolletta di consumo dell'acqua nella quale sia caricato detto premio, la garanzia è operante a favore degli Assicurati/Clienti regolarmente allacciati alla rete di distribuzione dell'acqua, a far data dalle ore 24 del giorno di effetto del presente contratto.

Tale garanzia rimarrà operante per tutti gli utenti che non hanno formulato espressa rinuncia alla garanzia, mediante invio di specifico modulo ad IRISACQUA Srl. Il termine per l'inoltro della rinuncia è il 31 dicembre di ogni anno, per coloro che finora non l'hanno fatto e per le Utenze di nuova attivazione: in tal caso IRISACQUA non applicherà il premio assicurativo successivo a quello relativo al periodo assicurativo in scadenza, fermo restando che l'utente non avrà diritto ad alcun indennizzo per eventuali perdite d'acqua riscontrate successivamente. Per gli utenti che venissero allacciati alla rete di erogazione dell'acqua in tempi successivi, la copertura decorre dalla data del contratto di somministrazione.

Nel caso di sospensione o cessazione del servizio di fornitura a uno o più utenti per morosità degli stessi nel pagamento delle bollette di consumo, la copertura sarà operante fino al momento in cui verrà forzatamente interrotto il contratto di utenza, la copertura

termina nel momento in cui per qualsiasi causa viene a cessare il contratto di utenza o per espressa rinuncia dell'utente assicurato alle prestazioni assicurative in forma scritta. In tale caso l'utente non avrà diritto a rimborso alcuno per i premi già pagati o fatturati con bollette emesse.

Sono inoltre assicurate tutte le perdite che si saranno evidenziate e saranno state denunciate, entro 45 giorni dopo la scadenza della polizza, purchè relative al periodo di validità della presente assicurazione.

#### **Art. 4) Adeguamento automatico**

Qualora si constatasse in occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto che le tariffe applicate da IRISACQUA SRL hanno subito un aumento pari o maggiore del 10% rispetto a quello in vigore al momento della stipulazione del contratto, verrà in egual misura adeguato anche il costo della polizza per il nuovo periodo.

#### **Art. 5) Definizione di perdita occulta d'acqua**

Per "perdita occulta d'acqua" si intende la dispersione idrica conseguente ad un fatto accidentale (anche conseguente a vetustà od a corrosione od a altra causa analoga o assimilabile) dovuto a rotture delle condutture interrate o incassate nella muratura o nel conglomerato cementizio poste a valle del contatore, comunque non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente, compresi i pozzetti posti a valle del contatore.

Rientra in tale definizione anche la rottura di un impianto interno fuori terra, da cui derivi una perdita d'acqua non visibile o accertabile con la normale diligenza e, comunque, di non facile accesso.

Non sono considerate perdite occulte, invece, quelle relative al malfunzionamento di rubinetti e scarichi di impianti sanitari e di sollevamento o simili, o impianti ad utilizzo di acqua come ad esempio frigoriferi, fabbricatori di ghiaccio, condizionatori. Si intendono esclusi i cantieri edili e le forniture straordinarie temporanee.

La "perdita d'acqua" per essere considerata tale deve aver fatto registrare un consumo anomalo superiore al 50% del consumo medio calcolato sulla base del ciclo precedente (1 anno). La determinazione dell'indennizzo ricomprende l'intero ammontare del consumo anomalo, cioè anche la citata soglia del 50%.

Limitatamente alle nuove utenze, in assenza di dati riferiti ad un ciclo precedente, la percentuale di incremento va intesa pari al 200% rispetto la media consumi di utenti analoghi.

#### **Art.6) Oggetto dell'assicurazione.**

La Società si obbliga a tenere indenne gli Utenti assicurati, nei limiti dei massimali fissati all'art 2, del maggior importo, relativo a tariffa ed imposte, risultante nella bolletta di pagamento emessa dall'Azienda conseguente ad un maggior consumo dell'acqua erogata dovuto a perdite occulte.

#### **Art. 7) Esclusioni.**

Ferme le esclusioni previste, resta convenuto che la presente copertura assicurativa è efficace unicamente se dalla perdita d'acqua è derivato un incremento del consumo d'acqua fatturato non inferiore al 50% (cinquantapercento) rispetto al consumo fatturato calcolato sulla base del ciclo precedente (1 anno).

Nel caso di nuove utenze, il consumo d'acqua complessivo fatturato non deve essere inferiore al 200% del consumo medio degli Utenti con analoga concessione, ragguagliata al medesimo periodo.

L'operatività della garanzia è subordinata all'obbligo dell'Azienda di effettuare annualmente non meno di due letture dei contatori o, in alternativa, una lettura effettuata da IRISACQUA SRL e una autolettura da parte dell'Utente.

La Società, in ogni caso, non risarcisce le perdite:

- a) provocate da difettoso funzionamento di rubinetti, elettrodomestici, sanitari e "troppo pieni";
- b) avvenute dagli impianti in vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio);



- c) conseguenti a dolo dell'Utente;
- d) derivanti da colpa grave dell'Utente cioè quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto di fornitura;
- e) causate da gravi calamità naturali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo terremoti, frane, valanghe, inondazioni e alluvioni;
- f) verificatesi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzati, guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- g) verificatesi in occasione di esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

#### **Art. 8) Procedure in caso di sinistro.**

All'atto della constatazione dell'eventuale perdita, l'utente deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) al fine di evitare l'aggravamento dei consumi, provvedere tempestivamente ma comunque entro e non oltre 10 giorni - da quando constati la perdita o venga a conoscenza di un CONSUMO ANOMALO ovvero dalla ricezione della fattura che ha rivelato il CONSUMO ANOMALO - alle prime riparazioni del guasto ovvero alla chiusura della saracinesca per il blocco del flusso idrico nell'impianto post contatore;
- c) denunciare il sinistro ad IRISACQUA SRL con apposito modulo predisposto quanto prima e comunque entro 30 giorni dalla scadenza della bolletta su cui è addebitata la dispersione d'acqua. L'integrazione della documentazione da presentare a riparazione ultimata (fattura di riparazione e fotografie delle fasi di ripristino dell'impianto) deve avvenire entro 180 giorni dalla scadenza della bolletta su cui è addebitata la dispersione d'acqua;
- d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione del danno avvenuta, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità. Restano in ogni caso esclusi i casi di dolo, furto e le spese sostenute per la ricerca della perdita di acqua e per la riparazione dell'impianto;
- e) qualora la Società lo ritenesse necessario, consentire all'incaricato dalla Società di prendere visione della riparazione del punto di rottura o della messa in opera della nuova linea o in alternativa delle tracce e i residui del sinistro;
- f) fornire dimostrazione del danno mediante idonea documentazione fotografica delle fasi di riparazione e fattura relativa alla riparazione o - qualora i lavori siano stati eseguiti in economia - dettagliata dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione a regola d'arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;
- g) controfirmare, se richiesto, il verbale e il progetto di liquidazione redatto dal Perito incaricato dalla Società apponendo, se del caso, le sue riserve.

#### **Art. 9) Liquidazione del danno e documentazione essenziale**

IRISACQUA SRL provvederà alla gestione diretta delle denunce sinistro effettuando le seguenti attività d'istruttoria:

- a) acquisire la denuncia sinistro presentata dall'utente accertando la completa compilazione della stessa e la presenza della corretta documentazione richiesta;
- b) sincerarsi che la denuncia di sinistro è stata presentata entro il termine previsto;
- c) accertare che l'utente dichiarante risulti essere assicurato, cioè che non abbia manifestato precedente rinuncia alla copertura assicurativa;
- d) verificare dallo storico consumi dell'utenza che la dispersione risulti essere superiore del 50% rispetto allo standard del consumo medio rilevato nell'ultimo periodo (200% per le utenze di nuova attivazione);
- e) effettuare i conteggi relativi alla quantificazione della perdita ed alla sua valorizzazione economica, redigendo specifica tabella riepilogativa in formato excel;

- f) predisporre documento di storno parziale per i volumi e gli importi riconducibili a dispersione idrica ed elaborare estratto conto dell'utenza a chiusura della situazione nonchè lettera di comunicazione all'utente per la conseguente notifica dell'evasione dell'istruttoria;
- g) scansionare la documentazione di cui sopra (denuncia di sinistro, documentazione fotografica, fattura di riparazione, bolletta di riferimento, conteggi predisposti, estratto conto e lettera di notifica all'utente) e masterizzarla su supporto informatico, CD, assieme al report riepilogativo in formato excel;
- h) predisporre lettera riepilogativa delle pratiche evase da inviare alla Società unitamente al supporto informatico.

Documentazione essenziale ai fini della liquidazione del danno:

- denuncia di sinistro dell'utente;
- documentazione fotografica e fattura relativa alla riparazione - oppure nei casi in cui i lavori siano stati eseguiti in economia – dettagliata dichiarazione comprovante l'avvenuta riparazione a regola d'arte e ricevute o scontrini fiscali per il materiale acquistato con annessa documentazione fotografica;
- copia della fattura riportante i maggiori consumi;
- dettaglio conteggi per quantificazione perdita;
- documento di storno parziale, estratto conto utenza, lettera di notifica all'utente.

La Società, presa visione delle pratiche di sinistro evase, trasmetterà a IRISACQUA SRL una lettera di notifica di liquidazione per i sinistri descritti.

#### Art. 10) Scoperto

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione per ciascun sinistro dall'importo risarcibile (corrispondente al consumo anomalo calcolato ai sensi della presente polizza) del seguente scoperto:

- Utenze di TIPOLOGIA A) : 5% (cinquepercento) \*\* del danno;
- Utenze di TIPOLOGIA B) : 5% (cinquepercento)\*\* del danno;

**\*\* Percentuale a base di gara che verrà sostituita con quella risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal concorrente sulla stessa ( elemento di valutazione 3.2)**

### Sezione III) MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO

#### Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Massimale per sinistro</b> | <b>Tipologia A)</b><br>€. 12.500,00 per sinistro;<br><br><b>Tipologia B)</b><br>€. 18.000,00 per sinistro; |
| <b>Per anno assicurativo</b>  | Euro <b>1.000.000,00 aggregato</b>   |

## Art. 2 – Calcolo del premio

Dato il Premio unitario stabilito in € (vedi offerta economica) pro unità convenzionale per utenze tipologia A ed € (vedi offerta economica) pro unità convenzionale per utenze tipologia B (vedi offerta economica)

Il premio dovuto dalla Contraente viene così determinato:

| Numero convenuto di utenti                             | Premio annuo lordo            |
|--|-------------------------------|
| Tipologia A) Uso familiare domestico n° <b>52.106</b>  | Vedi scheda offerta economica |
| Tipologia B) Usi diversi non domestici n° <b>5.790</b> | Vedi scheda offerta economica |
| <b>TOTALE UTENZE n° 57896</b>                          | Vedi scheda offerta economica |

Il premio alla firma sotto riportato, è pari al 30% del numero complessivo delle utenze di cui sopra, e rappresenta anche il premio minimo comunque acquisito.

### Scomposizione del premio alla firma (ACCONTO)

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Premio annuo imponibile | € Vedi scheda offerta economica        |
| Imposte                 | € Vedi scheda offerta economica        |
| <b>TOTALE</b>           | <b>€ Vedi scheda offerta economica</b> |

La definizione del premio a SALDO della prima annualità, nonché del premio relativo alle ANNUALITÀ SUCCESSIVE sarà oggetto di specifica appendice di integrazione, redatta in base ai criteri indicati all'art.2 della Sezione I) che precede

Rimane inoltre convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma della presente polizza verrà calcolata sulla base del premio lordo unitario espresso nel presente articolo.

### IL CONTRAENTE

### LA SOCIETÀ'

\_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale":

Validità delle norme dattiloscritte

Coassicurazione e Delega

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Recesso in caso di sinistro

Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Competenza territoriale

### IL CONTRAENTE

### LA SOCIETÀ'

\_\_\_\_\_